

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2018

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Mutu e Pechtstein contro la Svizzera](#) del 2 ottobre 2018 (n. 40575/10 e 67474/10)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); regolarità dei procedimenti avviati da sportivi professionisti dinanzi al Tribunale arbitrale sportivo (Tribunal Arbitral du Sport; TAS).

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti Mutu, cittadino rumeno e calciatore professionista, e Pechtstein, cittadina tedesca e pattinatrice di velocità su ghiaccio professionista, sostengono che il TAS non possa essere considerato un tribunale indipendente e imparziale. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la ricorrente lamenta di non avere beneficiato di un'udienza pubblica, nonostante le sue richieste esplicite. La Corte ha ritenuto che le procedure d'arbitrato dinanzi al TAS in cui i ricorrenti costituivano una delle parti offrivano tutte le garanzie per un processo equo e che le allegazioni della ricorrente circa una mancanza strutturale d'indipendenza e imparzialità del TAS andavano respinte, come pure le affermazioni del ricorrente circa l'imparzialità di alcuni arbitri. Tuttavia la Corte ha ritenuto che le questioni inerenti alla sanzione inflitta alla ricorrente per doping, discusse dinnanzi al TAS, necessitavano di un'udienza sottoposta al controllo del pubblico.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per quanto concerne la supposta mancanza di indipendenza e imparzialità del TAS (cinque voti contro due) e violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità) per la mancanza di un'udienza pubblica dinanzi al TAS (maggioranza)¹.

Sentenza [Belli e Arquier-Martinez contro la Svizzera](#) dell'11 dicembre 2018 (n. 65550/13)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del diritto di godere di prestazioni sociali non contributive a causa del trasferimento all'estero della beneficiaria.

La prima ricorrente, sorda dalla nascita, a causa di una grave disabilità è incapace di discernimento e necessita da sempre di assistenza completa. La seconda ricorrente è la madre e tutrice della prima ricorrente. Il caso riguarda la soppressione del diritto della prima ricorrente a ricevere una rendita straordinaria di invalidità e gli assegni per grandi invalidi in seguito al suo trasferimento all'estero.

Invocando in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, le ricorrenti lamentano di essere state discriminate rispetto alle persone che hanno potuto versare contributi previdenziali e che quindi possono ricevere prestazioni anche se residenti all'estero.

La Corte non ha ritenuto che legare la concessione di prestazioni non contributive al criterio di domicilio e dimora abituale in Svizzera sia contrario alla Convenzione. Ha ritenuto che l'interesse della prima ricorrente a ricevere le prestazioni contestate nelle stesse condizioni di chi ha versato contributi previdenziali sia secondario rispetto all'interesse pubblico dello Stato

¹ Domanda di riesame pendente dinnanzi alla Grande Camera.

a garantire il principio di solidarietà dell'assicurazione sociale. Trattandosi di una prestazione non contributiva, il principio di solidarietà è ancora più importante, anche se la ragione per la quale la ricorrente non ha versato contributi è completamente indipendente dalla sua volontà o sfera d'influenza.

Nessuna violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 (sei voti contro uno).

Decisione [H., I. e J. contro la Svizzera](#) del 13 dicembre 2018 (n. 27478/17)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); allontanamento in Iran dei ricorrenti convertitisi al cristianesimo.

I ricorrenti sostengono che in caso di ritorno in Iran rischierebbero di subire, poiché convertitisi dall'islam al cristianesimo, maltrattamenti e torture, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, e persino di essere giustiziati, in violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

La Corte ha constatato che la fattispecie è simile a quella all'origine della sentenza [A. contro la Svizzera](#) del 19 dicembre 2017², in cui aveva ritenuto che non vi fossero motivi per ritenere inadeguata la valutazione delle autorità interne. In questo caso, ha tenuto conto del fatto che i motivi di asilo dei ricorrenti, legati alla loro conversione dall'islam al cristianesimo, sono stati esaminati da due organi interni, tra cui il Tribunale amministrativo federale, constatando che nulla indicava un vizio di procedura. Ha altresì tenuto in considerazione le motivazioni addotte dalle autorità interne per le loro conclusioni e i rapporti sulle condizioni delle persone convertite al cristianesimo residenti in Iran. Sulla base di questi elementi e del fatto che i ricorrenti non hanno fornito alla Corte prove o argomenti tali da rimettere in questione le conclusioni delle autorità interne, essa ha concluso che non vi fosse motivo di ritenere la valutazione delle autorità inadeguata o insufficientemente motivata.

Ricorso inammissibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [Alberto Zoppi contro la Svizzera](#) del 4 ottobre 2018 (n. 15625/09 e 56889/10)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); ricusa di un giudice del Tribunale federale; durata della procedura penale e amministrativa.

Questo caso concerne il procedimento penale e quello amministrativo avviati contro il ricorrente, funzionario presso l'amministrazione cantonale ticinese, e conclusi con la sua condanna penale per denuncia mendace e violazione reiterata del segreto d'ufficio e con il suo licenziamento.

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, il ricorrente si lamenta che nel collegio giudicante del Tribunale federale pronunciatosi per la procedura amministrativa vi fosse il giudice X, contro il quale aveva formulato delle allegazioni sette anni prima. Lamenta anche la durata della procedura penale e di quella amministrativa.

Quanto al diritto a un tribunale imparziale, la Corte ha constatato che il ricorrente non ha formulato una domanda di ricusa contro il giudice X nel quadro del ricorso al Tribunale federale, anche se conosceva già il motivo di ricusa che ha fatto valere. Questa condotta non è stata conforme alle regole, su questo punto molto chiare. La Corte ha anche sottolineato che si poteva esigere dal ricorrente, un giurista, che si informasse sulle regole in vigore inerenti alla procedura dinanzi al Tribunale federale.

Per quanto concerne la durata del procedimento penale terminato con la condanna del ricorrente (circa 7 anni e 6 mesi), la Corte ha constatato che le autorità interne hanno riconosciuto la violazione dell'imperativo di celerità e vi hanno posto rimedio in modo sufficiente e adeguato.

² Ricorso n. 60342/16; v. cernita 4° trimestre 2017.

Per quanto riguarda il procedimento amministrativo terminato con il licenziamento del ricorrente (protrattosi per circa 8 anni e 6 mesi per 3 istanze), la Corte ha stimato che, sulla base di una valutazione globale della complessità del caso e del comportamento delle parti, il procedimento non si è protratto più di quanto ragionevolmente presumibile nelle circostanze particolari del caso. Il ricorrente poteva inoltre lamentare in ogni momento dinanzi al tribunale cantonale amministrativo la durata del procedimento, ma non si è avvalso di questa possibilità.

Ricorso inammissibile a causa di palese infondatezza e di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (unanimità).

Decisione [Elvir Mehmedovic e Eldina Mehmedovic contro la Svizzera](#) dell'11 dicembre 2018 (n. 17331/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); sorveglianza in luoghi pubblici di un assicurato da parte degli investigatori di un'assicurazione privata.

Il caso riguarda la sorveglianza in luoghi pubblici di un assicurato, e di conseguenza anche della moglie, da parte degli investigatori di un'assicurazione. La sorveglianza mirava ad accertare se la domanda di risarcimento dell'interessato, presentata in seguito a un incidente, fosse giustificata. I coniugi invocano la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha constatato da un lato che le indagini dell'assicuratore, effettuate in luoghi pubblici e limitate a determinare la mobilità dell'assicurato, miravano esclusivamente a preservare i diritti patrimoniali dell'assicurazione. Ha quindi ritenuto che, come nella sentenza *Verliere contro la Svizzera*³, i giudici nazionali abbiano riconosciuto un interesse preponderante all'assicuratore e concluso che la lesione della personalità dell'interessato non fosse illecita. Dall'altro lato, la Corte ha constatato che le informazioni sparse raccolte per caso a proposito della moglie dell'assicurato e senza alcuna pertinenza per l'indagine non costituissero in alcun modo una raccolta sistematica o permanente di informazioni. Ricorso inammissibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [Bladt contro la Svizzera](#) del 18 settembre 2018 (n. 37949/13)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); calcolo di una rendita d'invalidità secondo il cosiddetto «metodo misto».

Invocando l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, la ricorrente sostiene di essere discriminata in quanto donna, poiché il «metodo misto» di calcolo del grado d'invalidità penalizza nella maggior parte dei casi le donne che lavorano a tempo parziale.

La Corte ha stabilito che, per quanto concerne l'applicabilità dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, questo caso si discosta da *Di Trizio contro la Svizzera* del 2 febbraio 2016⁴, in cui aveva concluso che le dette disposizioni fossero applicabili. La ricorrente non ha infatti smesso di lavorare in seguito alla nascita dei propri figli, ma è nubile, non ha figli e ha deciso di lavorare a tempo parziale per avere più tempo libero. La ricorrente beneficia inoltre di tre quarti di rendita, mentre l'applicazione del metodo misto comportava per la signora Di Trizio la perdita di tutta la rendita. L'applicazione di questo metodo non comprometteva pertanto l'organizzazione familiare della richiedente. La Corte ha perciò ritenuto che l'aspetto della «vita familiare» di cui all'articolo 8 non si applica a questo caso e che, di conseguenza, non si applica nemmeno l'articolo 14. Per quanto riguarda l'aspetto

³ Sentenza *Verliere contro la Svizzera*, n. 41953/98, CEDU 2001-VII.

⁴ Ricorso n. 7186/09; v. cernita 1° trimestre 2016.

della «vita privata», ha constatato che la ricorrente ha subito una diminuzione della rendita per la sua scelta di lavorare a tempo parziale e per l'applicazione del metodo misto; a priori è stata quindi un'ingerenza nella sua «autonomia personale». La Corte ha concluso pertanto che l'articolo 14 è applicabile a questa parte del ricorso.

Sul merito, la Corte ha ritenuto di aver stabilito nel caso *Di Trizio* la presunzione secondo cui il metodo misto rappresentava una discriminazione indiretta. Il metodo misto sfavoriva infatti principalmente le donne che avevano scelto di lavorare a tempo parziale in seguito alla nascita dei propri figli e pertanto riguardava l'aspetto della «vita familiare» di cui all'articolo 8. Poiché il caso in questione non tange detto aspetto, la Corte ha concluso che questa presunzione non si applica. Ha constatato che la ricorrente è stata in effetti trattata diversamente da chi ha un impiego a tempo pieno, ma ha tenuto in considerazione che la situazione dei lavoratori a tempo pieno è diversa da quella di chi lavora a tempo parziale e che non si può perciò pretendere che la ricorrente si trovi in una «situazione analoga» a quella oggetto della giurisprudenza sopracitata. Questa disparità di trattamento si basa inoltre sulla sua scelta di lavorare a tempo parziale, dunque non su una caratteristica personale e tanto meno sul sesso, poiché un uomo che facesse la scelta di lavorare a tempo parziale sarebbe trattato ugualmente. La Corte ha concluso che l'utilizzo del metodo misto nel caso della ricorrente non costituisce una discriminazione vietata dall'articolo 14 della Convenzione.

Ricorso inammissibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [Pfurtscheller contro la Svizzera](#) del 18 settembre 2018 (n. 13568/117 e 13583/17)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); procedura dinanzi al tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo.

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti lamentano che il loro ricorso presso il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo è stato considerato tardivo; il ritardo era dovuto alla mancata comunicazione all'amministrazione del cambiamento di indirizzo del loro avvocato. Lamentano anche l'assenza di un'udienza pubblica presso il detto tribunale e di non essersi potuti pronunciare sulla replica della cassa di compensazione.

Per quanto riguarda la *denuncia di violazione del diritto a un processo equo*, la Corte ha considerato che esigere che l'avvocato dei ricorrenti comunicasse il cambiamento del proprio indirizzo all'amministrazione e quindi, in mancanza di tale comunicazione, considerare il ricorso come tardivo fosse proporzionato al fine legittimo perseguito. Per quanto riguarda il *diritto a un'udienza pubblica*, non ha ritenuto arbitraria la decisione del Tribunale federale, secondo cui non era in gioco alcuna questione giuridica complessa; la scelta delle autorità svizzere di non procedere a un'udienza pubblica non poteva dunque essere rimessa in discussione. Infine, per quanto concerne il *diritto di replica*, la Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto dei ricorrenti a partecipare in modo adeguato alla procedura litigiosa non ha subito un «pregiudizio significativo» ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera b CEDU. La replica non conteneva infatti elementi sconosciuti ai ricorrenti né sollevava alcuna questione nuova che potesse portare i ricorrenti a commenti e i signori Pfurtscheller avevano già avuto modo di pronunciarsi sulle argomentazioni della cassa di compensazione.

Inammissibile conformemente all'articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione così come emendato dal Protocollo n. 14 (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [M.A. e altri contro la Lituania](#) dell'11 dicembre 2018 (n. 59793/17)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); impossibilità di presentare una domanda di asilo presso la frontiera lituana.

Il caso riguarda una famiglia russa di sette persone che, dopo aver lasciato la Cecenia, ha cercato per tre volte di chiedere asilo in Lituania; ogni volta è stato loro rifiutato il diritto di presentare una domanda alla frontiera.

La Corte ha constatato in particolare che i ricorrenti hanno chiesto asilo ogni volta che hanno tentato di superare la frontiera tra la Bielorussia e la Lituania. Ha stabilito altresì che le autorità di frontiera lituane hanno rifiutato di raccogliere le domande di asilo degli interessati e di trasmetterle alle autorità competenti affinché queste ultime valutassero se il loro allontanamento in Bielorussia e poi in Cecenia li esponesse al rischio di torture, pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha ritenuto inoltre che sebbene i ricorrenti non abbiano presentato ricorso contro le decisioni che avevano loro rifiutato l'ingresso in Lituania, il mezzo di impugnazione a loro disposizione non avrebbe sospeso automaticamente il ritorno in Bielorussia, e pertanto non può essere considerato effettivo.

Violazione degli articoli 3 e 14 CEDU (quattro voti contro tre).

Sentenza [Burlya e altri contro l'Ucraina](#) del 6 novembre 2018 (n. 3289/10)

Divieto di trattamenti degradanti (art. 3 CEDU); rispetto della vita familiare, del domicilio e della vita privata (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); inosservanza da parte della polizia del dovere di proteggere un villaggio rom da un attacco pianificato anticipatamente e perpetrato da un gruppo animato da sentimenti antirom.

Il caso concerne le allegazioni formulate contro il governo ucraino da un gruppo di rom dopo un attacco antirom commesso in un villaggio ucraino nel 2002.

Invocando l'articolo 3 CEDU, i ricorrenti ritengono che il saccheggio delle loro abitazioni e le condizioni in cui avrebbero conseguentemente vissuto costituiscono un trattamento inumano e degradante. Sostengono che la responsabilità di questi fatti sia da attribuire alle autorità statali poiché queste ultime sarebbero state complici dell'attacco e avrebbero disatteso il loro dovere di proteggerli e di condurre un'indagine efficace. Sulla base dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del domicilio), affermano di essere stati obbligati a vivere in condizioni intollerabili dopo la distruzione delle loro abitazioni. Sostengono di essere stati discriminati in virtù della loro etnia e pertanto denunciano una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU. Ritengono altresì che il loro diritto ad un ricorso effettivo (ai sensi dell'articolo 13) per far valere le altre denunce sia stato violato.

La Corte ha constatato in particolare che la decisione della polizia di non proteggere questo gruppo di ricorrenti, verosimilmente senza alcuna ragione valida, e anzi di aver consigliato loro di lasciare le proprie case prima del «pogrom» ha costituito un trattamento «degradante». Inoltre l'indagine avviata sugli eventi è stata inadeguata e caratterizzata dall'assenza di rigore e indipendenza.

Violazione degli articoli 3, 8 e 14 (unanimità).

Sentenza [S., V. e A. contro la Danimarca](#) del 22 ottobre 2018 (n. 35553/12, 36678/12 e 36711/12) (Grande Camera)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); custodia cautelativa per atti di tifoseria violenta.

I ricorrenti sono stati privati della libertà per più di sette ore mentre erano a Copenaghen per assistere a una partita di calcio tra la Danimarca e la Svezia, dopo che le autorità li avevano arrestati per evitare rischi di atti di tifoseria violenta. Hanno in seguito intentato in vano un'azione dinanzi ai tribunali danesi per ottenere un risarcimento.

Dinanzi alla Corte hanno sostenuto che la detenzione cui sono stati sottoposti era irregolare, poiché si è protratta più a lungo di quanto previsto dal diritto interno e, in particolare, poiché non era giustificata dall'articolo 5 paragrafo 1 lettere b e c CEDU.

La Corte ha concluso che i giudici danesi hanno mantenuto un giusto equilibrio tra il diritto dei ricorrenti alla libertà e l'esigenza di prevenire atti di tifoseria violenta. In particolare, ha osservato che i tribunali hanno esaminato con attenzione la strategia applicata quel giorno dalla polizia per evitare scontri. Nelle motivazioni in cui concludeva che la custodia cautelativa dei ricorrenti era ammissibile secondo la Convenzione, la Corte ha applicato un approccio flessibile, per permettere alla polizia di poter trattenere un individuo per un breve periodo con lo scopo di assicurare la pubblica sicurezza. In particolare, ha precisato e completato la propria giurisprudenza relativa all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c CEDU. Ha chiarito che la seconda parte di questa disposizione, riguardante i casi in cui «ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedire [all'arrestato] di commettere un reato», può essere considerata come un motivo di privazione della libertà a sé stante, applicabile al di fuori del quadro di un procedimento penale.

Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (quindici voti contro due).

Sentenza [Inseher contro la Germania](#) del 4 dicembre 2018 (n. 10211/12 e 27505/14) (Grande Camera)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto a far verificare a un tribunale, entro termini brevi, la legalità della detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 par. 1 CEDU). Esame della legalità della detenzione preventiva di un assassino che ha scontato la pena.

Il caso riguarda un ricorrente che, dopo aver scontato una pena detentiva di 10 anni per avere ucciso una donna nel 1997 con un movente di natura sessuale, si trovava in un regime di detenzione preventiva dal 2008. La detenzione del ricorrente è stata infatti mantenuta sulla base di successive decisioni legali fondate su perizie psichiatriche secondo cui, se liberato, avrebbe rischiato di commettere simili crimini gravi di natura sessuale e violenta.

La Corte ha ritenuto in particolare che la detenzione preventiva del ricorrente si basava su un motivo di privazione della libertà ammissibile secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera e CEDU ed era «regolare» ai sensi di questa disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 CEDU, la Corte ha osservato che la detenzione preventiva è stata imposta al ricorrente in virtù della necessità di curare la sua turba psichica e, in questa prospettiva, tenendo conto dei suoi precedenti criminali. Soprattutto, la natura e lo scopo della detenzione del ricorrente si discostavano in modo sostanziale da quelli di una detenzione preventiva ordinaria decisa per una persona priva di turbe psichiche.

La Corte inoltre, dando una valutazione globale, ha considerato che l'intera procedura relativa alla legalità della detenzione preventiva provvisoria del ricorrente ha rispettato il diritto di quest'ultimo di ottenere una decisione entro termini brevi. Infine, la Corte ha ritenuto che, nelle circostanze della causa, il comportamento del giudice non comprovasse un pregiudizio personale da parte di quest'ultimo nei confronti del ricorrente né che esistessero dubbi oggettivamente giustificati sulla sua imparzialità nella procedura in questione.

Nessuna violazione degli articoli 5 paragrafo 1, 7 paragrafo 1, 6 paragrafo 1 (maggioranza) e 5 paragrafo 4 (unanimità).

Sentenza [Navalnyy contro la Russia](#) del 15 novembre 2018 (n. 29580/12 e altre quattro) (Grande Camera)

Diritto alla libertà e alla sicurezza/ legalità dell'arresto o della detenzione (art. 5 par. 1 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto alla libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti (art. 18 CEDU); violazione dei diritti del ricorrente motivata da tattiche politiche.

Il ricorrente, uno dei leader dell'opposizione russa e sostenitore della lotta alla corruzione, è stato arrestato sette volte in occasione di diversi eventi pubblici ed è stato perseguito per infrazioni amministrative. Nel ricorso presentato dinanzi alla Camera, ritiene che queste misure fossero mosse da un movente politico e contrarie ai suoi diritti derivanti segnatamente dagli articoli 5, 6, 11 e 18 CEDU.

Riprendendo le motivazioni della sentenza pronunciata dalla Camera, la Grande Camera ha riconosciuto la violazione dell'articolo 5, alla luce dei setti arresti e delle due detenzioni provvisorie cui è stato sottoposto il ricorrente, e dell'articolo 6 per sei dei sette processi avviati nei confronti di quest'ultimo in seguito agli arresti.

La Corte ha altresì concluso che sussiste una violazione dell'articolo 11, poiché due degli arresti erano privi di scopi legittimi e i restanti cinque non erano necessari in una società democratica. La Grande Camera ha ampliato notevolmente le motivazioni della Camera sotto il profilo di questa disposizione.

La Corte ha ritenuto che il ricorso relativo all'articolo 18, secondo cui gli arresti erano motivati da ragioni politiche, rappresentasse un «aspetto fondamentale» del caso. Basando la sua analisi su due degli arresti del ricorrente, ha concluso che questi mirassero in realtà a eliminare il pluralismo politico, in violazione dell'articolo 18 in combinato disposto con gli articoli 5 e 11.

Alla luce dell'articolo 46 CEDU (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), la Corte ha anche raccomandato al governo di prendere misure per garantire il diritto di riunione pacifica in Russia

Sentenza [Beuze contro il Belgio](#) del 9 novembre 2018 (n. 71409/10) (Grande Camera)

Diritto ad un processo equo e diritto all'assistenza di un avvocato (art. 6 par. 1 e par. 3 lett. c CEDU); restrizioni al diritto di accesso a un avvocato durante la fase precedente il processo penale.

Il caso concerne la mancata assistenza del ricorrente da parte del suo avvocato durante la fase precedente al suo processo penale. Il ricorrente sconta una pena detentiva a vita in Belgio.

La Corte ha giudicato che il procedimento penale nel suo insieme non ha permesso di rimediare alle lacune procedurali che hanno caratterizzato la fase precedente al processo. Le restrizioni al diritto di accesso a un avvocato sono state particolarmente ampie e in queste circostanze, senza essere sufficientemente informato sul diritto al silenzio, il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni circostanziate durante il fermo preventivo e l'istruttoria. Queste dichiarazioni sono state ammesse dalla corte d'assise come prove, senza un esame adeguato né delle circostanze né dell'incidenza dell'assenza di un avvocato. La Corte di cassazione si è concentrata sull'assenza del difensore durante il fermo preventivo senza considerare le conseguenze, per i diritti della difesa del ricorrente, dell'assenza dell'avvocato in occasione delle udienze, degli interrogatori e di altri atti che hanno avuto luogo durante l'istruttoria. La Corte ha concluso che l'unione di questi differenti fattori abbia reso la procedura iniqua nel suo insieme.

Violazione degli articoli 6 paragrafo 1 e paragrafo 3 lettera c CEDU (unanimità).

Sentenza [Saber e Boughassal contro la Spagna](#) del 18 dicembre 2018 (n. 76550/13 e 45938/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di due cittadini marocchini oggetto di condanna penale senza adeguata valutazione della loro situazione.

Il caso concerne l'ordine di espulsione di due cittadini marocchini in seguito a condanne penali in Spagna.

La Corte ha in particolare ritenuto che le autorità nazionali non abbiano approfondito sufficientemente la natura e la gravità dei reati in questione né gli altri criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, per valutare la necessità delle misure di espulsione e di divieto di rientrare in Spagna. Ha concluso che le autorità non hanno soppesato tutti gli interessi in gioco per valutare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza, se le misure contestate fossero proporzionate agli scopi legittimi perseguiti e quindi necessarie in una società democratica.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Assem Hassan Ali contro la Danimarca](#) del 23 ottobre 2018 (n. 25593/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un cittadino giordano dopo una condanna per una grave violazione della legge sugli stupefacenti.

Il caso concerne l'espulsione dalla Danimarca nel 2014 di un cittadino giordano, padre di sei figli danesi, condannato per aver più volte violato la legislazione sugli stupefacenti.

La Corte non ha ritenuto che l'interesse superiore dei sei figli del ricorrente sia stato compromesso dall'espulsione dell'interessato a tal punto da dover essere anteposto agli altri criteri da prendere in considerazione, come la prevenzione dei reati.

La Corte ha reputato che, per arrivare alla decisione di espulsione del ricorrente, i tribunali nazionali hanno soppesato in modo circostanziato gli interessi contrastanti in gioco e hanno espressamente tenuto conto dei criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Narodni List D.D. contro la Croazia](#) dell'8 novembre 2018 (n. 2782/12)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna dell'editore di un articolo critico nei confronti di un giudice.

Il caso concerne la libertà per la stampa di criticare i giudici. La ricorrente, la casa editrice di un settimanale, lamenta una sentenza interna che la condannava a versare più di 6000 euro di risarcimento per la diffamazione di un giudice di un tribunale di contea. La decisione si riferiva a un articolo pubblicato dalla ricorrente in cui si criticava il giudice per aver partecipato a una festa nonostante un potenziale conflitto d'interessi e perché aveva disposto, secondo l'articolo senza motivazioni, la perquisizione dei locali della casa editrice. La Corte ha stabilito che non bisogna imporre un divieto assoluto alla critica della giustizia, tranne che per attacchi gravemente pregiudizievoli e privi di fondamento. L'articolo verteva su una questione d'interesse pubblico, ossia il funzionamento della giustizia e, seppure sferzante, non era ingiurioso. Era redatto quindi compatibilmente con il diritto alla libertà di espressione garantito dalla CEDU. Inoltre l'importo del risarcimento, considerato eccessivo, per la Corte scoraggiava il dibattito su questioni di interesse pubblico.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ognevenko contro la Russia](#) del 20 novembre 2018 (n. 44873/09)

Libertà di associazione (art 11 CEDU); licenziamento di un macchinista ferroviario che aveva scioperato.

Il caso riguarda il licenziamento del ricorrente, macchinista ferroviario, a causa di infrazioni disciplinari, tra le quali la partecipazione a uno sciopero.

La Corte ha constatato che i macchinisti ferroviari fanno parte, insieme ad altre categorie di impiegati delle ferrovie, alle professioni per cui vige il divieto di sciopero. Questa restrizione non è stata sufficientemente giustificata dal Governo ed è contraria alle norme del lavoro riconosciute internazionalmente. In definitiva, i tribunali hanno potuto valutare solo l'osservazione formale della legislazione da parte del ricorrente e non hanno ponderato gli interessi contrastanti.

Per quanto riguarda il licenziamento del ricorrente per aver partecipato a uno sciopero, la Corte ha ritenuto che tale sanzione ha inevitabilmente avuto un «effetto dissuasivo» sugli altri lavoratori intenzionati a scioperare per proteggere i propri interessi. Il licenziamento del ricorrente ha quindi costituito una restrizione sproporzionata ai suoi diritti.

Violazione dell'articolo 11 (sei voti contro uno).

Decisione [Tomislav Seražin contro la Croazia](#) dell'8 novembre 2018 (n. 19120/15)

Ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU); caso di atti di tifoseria violenta concernente la doppia punibilità.

Il caso riguarda le misure adottate in Croazia per lottare contro gli atti di tifoseria violenta. Invocando l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (ne bis in idem), il ricorrente sosteneva di essere stato perseguito e condannato due volte per aver causato disordini durante una partita di calcio nel 2012; prima nel quadro di un procedimento per reati di lieve entità, poi in un procedimento per vietargli di assistere a eventi sportivi.

La Corte ha concluso che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non si applica in questo caso, poiché nel quadro del secondo procedimento il ricorrente non è stato oggetto di un'accusa penale. La misura adottata al termine di questa seconda procedura non era infatti né una multa né una privazione della libertà: non consisteva in una seconda pena per l'atto di tifoseria violenta, ma mirava essenzialmente a evitare che il ricorrente commettesse altre violenze. Ricorso irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (unanimità).

Decisione [Dieter Wanner contro la Germania](#) del 22 novembre 2018 (n. 26892/12)

Presunzione di innocenza (art. 6 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); obbligo di testimoniare contro ex complici.

Il caso concerne la condanna del richiedente per aver fornito una falsa testimonianza in occasione del processo dei suoi ex complici.

La Corte ha constatato che, una volta che la condanna del ricorrente per aggressione è definitiva, non vi è alcuna possibilità giuridica di incolparlo nuovamente per la sua partecipazione a tale reato. Ha concluso che il ricorrente non poteva più opporre il principio di presunzione d'innocenza, poiché esso termina una volta che l'accusato viene debitamente giudicato colpevole del reato in questione.

Ricorso inammissibile (maggioranza).